DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 30 giugno 1966

relativa alla concessione di un contributo del Fondo sociale europeo a favore della Repubblica francese per spese concernenti operazioni di nuova sistemazione

(Fascicolo FES n. 440)

(Il testo francese è il solo facente fede)

(66/443/CEE)

LA COMMISSIONE DELLA COMUNITÀ ECONOMICA EUROPEA,

Visto il Trattato che istituisce la Comunità Economica Europea e in particolare l'articolo 125,

Visto il regolamento n. 9 del Consiglio concernente il Fondo sociale europeo (1), modificato dal regolamento n. 47/63/CEE del Consiglio (2), e in particolare gli articoli 25 e 29,

Visto il regolamento n. 113/63/CEE della Commissione concernente le modalità di esame e di verifica delle richieste di contributo presentate al Fondo sociale europeo (3),

Vista la richiesta del 28 giugno 1961, presentata dalla Repubblica francese e intesa ad ottenere dal Fondo sociale europeo un contributo per spese relative ad operazioni di nuova sistemazione, per un importo totale di FF 410.110,00,

Vista la decisione della Commissione del 13 dicembre 1961 relativa alla compilazione dell'elenco degli enti di diritto pubblico previsto dall'articolo 18 del regolamento n. 9 (4),

Visto il parere del Comitato del Fondo sociale europeo del 29 aprile 1966,

Considerando che, conformemente agli articoli 1 e 6 del regolamento n. 9, la richiesta in parola concerne operazioni di nuova sistemazione effettuate nel periodo 1° gennaio — 31 dicembre 1960 incluso, sotto la responsabilità e a carico del « Office National d'Immigration (ONI) », organismo registrato nell'elenco degli enti di diritto pubblico di cui all'articolo 18 del citato regolamento ;

Considerando che tale richiesta è stata validamente presentata nei termini prescritti dall'articolo 19 del regolamento n. 9 ;

Considerando che dall'esame della richiesta e dalla verifica dei suoi elementi materiali e contabili risulta che le operazioni di nuova sistemazione in oggetto si riferiscono a lavoratori disoccupati ai sensi dell'articolo 7 di detto regolamento, salvo i casi di alcuni lavoratori che non erano stati registrati presso l'ufficio di collocamento in qualità di richiedenti lavoro, come prescritto all'articolo 2 del regolamento n. 9, o che non avevano esercitato nell'ambito della Comunità un impiego produttivo salariato per almeno sei mesi nel corso dei 12 mesi successivi alla loro partenza dalla precedente residenza, conformemente all'articolo 7 ; che questi casi non possono pertanto essere oggetto di contributo del Fondo ; che il numero di questi casi, la cui percentuale (38,41) è stata determinata in base ai risultati della verifica per sondaggio effettuata conformemente alle disposizioni del regolamento della Commissione n. 113/63/CEE, corrisponde nella richiesta ad un importo di FF 157.523,25 ; che, tenuto conto della detrazione di tale importo, la rimanente parte della richiesta è conforme alle condizioni prescritte dal regolamento n. 9 e in particolare dagli articoli 8 e 21 ;

Considerando, di conseguenza, che per le spese sostenute dall'« Office National d'Immigration (ONI) » deve essere riconosciuto il diritto al contributo del Fondo, previa detrazione di una somma di FF 157.523,25 ; che l'importo totale del contributo erogabile dal Fondo stesso ammonta pertanto a FF 410.110,00 − FF 157.523,25 = FF 252.586,75 ;

Considerando che il Comitato del Fondo sociale europeo, nel suo parere del 29 aprile 1966, è pervenuto a conclusioni identiche per i motivi suesposti,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE :

Articolo 1

La richiesta di contributo presentata dalla Repubblica francese al Fondo sociale europeo per spese sostenute dall'« Office National d'Immigration (ONI) », organismo registrato nell'elenco degli enti

(1) GU n. 56 del 31. 8. 1960, pag. 1189/60.
(2) GU n. 86 del 10. 6. 1963, pag. 1605/63.
(3) GU n. 153 del 24. 10. 1963, pag. 2563/63.
(4) GU n. 8 del 1° 2. 1962, pag. 144/62.

di diritto pubblico di cui all'articolo 18 del regolamento n. 9, concernenti operazioni di nuova sistemazione effettuate nel periodo 1° gennaio — 31 dicembre 1960 incluso, è conforme alle disposizioni regolamentari che disciplinano il funzionamento del Fondo a concorrenza di un importo ridotto a FF 252.586,75. La parte della richiesta eccedente tale importo non è conforme a tali disposizioni.

Articolo 2

Di conseguenza, l'importo del contributo del Fondo sociale europeo concesso allo Stato membro richiedente a favore dell'ente sopraindicato è fissato a FF 252.586,75 (equivalenti a circa 51.161 u.c.).

Articolo 3

La presente decisione è destinata alla Repubblica francese.

Fatto a Bruxelles, il 30 giugno 1966.

Per la Commissione

Il Presidente

Walter HALLSTEIN